



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 771 del 13 luglio 2016

Oggetto: Fascicolo 132/2015 – Lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia di Stato "Mignogna" in Caserta

Esponente: Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli ex art. 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014

Stazione appaltante: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania e Molise, Puglia e Basilicata

Riferimenti normativi: art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 13.7.2016;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori;

Considerato in fatto

L’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli, ai sensi dell’art. 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, effettuava una segnalazione, acquisita al protocollo generale n. 4439/2015, con la quale riferiva una presunta anomalia dell’appalto in oggetto attinente alle ragioni dei ritardi maturati nella fase di esecuzione dei lavori.

Da un preliminare esame della documentazione trasmessa dall’Avvocatura emergeva l’intendimento della Stazione appaltante di procedere alla sottoscrizione di un accordo transattivo ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. con l’operatore economico CO.CE.RE.ST. Costruzioni & Restauro scarl al fine di risolvere anticipatamente una controversia tra le parti che poteva precludere l’utile prosecuzione dei lavori ed incidere su profili di carattere economico dell’opera; con il citato atto transattivo, in particolare, si sarebbe riconosciuta all’impresa una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31.5.2015 (con un incremento del tempo utile per dare i lavori ultimati di giorni 214) a fronte della rinuncia dell’operatore economico stesso ad ogni compenso economico, pretese ed ulteriore azione, anche giudiziale riguardante le riserve apposte in data 25.7.2014 sugli atti contabili in occasione dell’emissione del 4° SAL e confermate in occasione della contabilizzazione del 5° SAL (ammontanti ad € 1.564.224,48). Sulla richiesta di proroga avanzata dalla CO.CE.RE.ST. Costruzioni & Restauro scarl con nota in data 15.9.2014 si riscontravano i pareri favorevoli espressi dal responsabile del procedimento con nota in data 23.10.2014, sentito il direttore dei lavori anch’esso favorevole con nota del 17.10.2014, nonché il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del



Autorità Nazionale Anticorruzione

15.11.2014. Il parere dell'avvocatura ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. sull'ipotesi transattiva proposta manifestava, invece, dubbi circa l'ammissibilità dell'istituto.

Con nota prot. n. 10103/2015 veniva comunicato l'avvio del procedimento istruttorio ai soggetti responsabili del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. ed all'Avvocatura dello Stato e venivano richiesti al RUP:

- copia dell'offerta tempo resa dal contraente in sede di gara (allegata al contratto sotto la lettera S);
- copia del cronoprogramma delle attività (allegato al contratto sotto la lettera T) e suoi aggiornamenti;
- copia della relazione tecnica per la riduzione dei tempi di esecuzione (allegata al contratto sotto la lettera U);
- copia del capitolato speciale d'appalto;
- copia del piano di sicurezza e coordinamento;
- copia del piano operativo di sicurezza;
- copia del DUVRI redatto dal RSPP;
- copia del giornale dei lavori;
- copia della documentazione afferente l'attività svolta dalla commissione di collaudo in corso d'opera se nominata.

La documentazione richiesta perveniva a questa Autorità con lettera acquisita al prot. nn. 20022-20024-20026-20027-20029-20031-20033/2015.

Con nota prot. n. 91645/2015 veniva richiesto al RUP un aggiornamento istruttorio con riferimento ai seguenti aspetti:

- stato del procedimento, considerata la data di ultimazione dei lavori al 31.5.2015;
- stato dei lavori nelle aree oggetto di sospensione parziale dei lavori in data 25.11.2013 a seguito dei dissesti strutturali riscontrati;
- eventuali varianti intervenute in corso d'opera;
- eventuale contenzioso formatosi in data successiva all'accordo transattivo ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. ed all'atto aggiuntivo allo stesso, sottoscritti in data 19.12.2014 e 19.1.2015 – resi esecutivi in data 22.1.2015;

nonché di trasmettere:

- copia dei verbali di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai concorrenti in sede di gara;
- copia del registro di contabilità e/o degli atti contenenti le riserve formulate dall'impresa esecutrice;
- copia della documentazione afferente l'attività svolta dalla commissione di collaudo in corso d'opera successivamente alla data del 18.12.2014;

La documentazione richiesta perveniva a questa Autorità con lettera acquisita al prot. n. 99306/2015; quest'ultima, tuttavia, risultava carente dei verbali di gara inerenti l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tempo ed all'offerta economica presentata dai concorrenti che veniva richiesta a mezzo e-mail in data 26.8.2015. La documentazione veniva integrata con lettera acquisita al prot. n. 108548/2015.

Analisi della documentazione acquisita - In data 15.4.2011 il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania e Molise sottoscriveva la convenzione con la quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza-Autorità di Gestione del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 e Direzione Centrale Istituti di Istruzione affidava al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante ex art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. dei lavori in oggetto, compreso le attività di



Autorità Nazionale Anticorruzione

progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. In particolare, l'art.5 della convenzione esplicitava le attività affidate:

- costituzione gruppo di progettazione - nomina RUP e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- redazione progetto preliminare;
- redazione progetto definitivo (a tal fine il Provveditorato procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex d.lgs. n. 81/08, nonché gli affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche che si rendessero necessarie);
- convocazione e gestione della Conferenza dei servizi;
- redazione progetto esecutivo ed eventuali stralci funzionali di esso;
- istituzione ufficio di direzione dei lavori e affidamento incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- nomina dei collaudatori statici e impiantistici, delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera;
- definizione di tutte le controversie con le imprese esecutrici, anche in via transattiva, in sede amministrativa ed assistenza istruttoria in sede giurisdizionale.

L'art. 6 prevedeva il 30.6.2014 quale termine per la conclusione dei lavori con consegna e collaudo provvisorio dell'opera; termine successivamente prorogato al 29.10.2014 con nota n. 6599 del 23.4.2013 del Ministero dell'Interno.

L'art.7 subordinava l'esecutività dei contratti sottoscritti dal Provveditorato alla loro approvazione da parte del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.5 ed all'esito positivo del controllo preventivo da parte degli organi preposti per legge.

In esecuzione dell'accordo sottoscritto, il Provveditorato Interregionale redigeva il progetto preliminare dell'intervento e, sulla scorta di questo, dava corso alla procedura aperta ex art. 53, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (appalto integrato su progetto preliminare) con il criterio di aggiudicazione ex art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (offerta economicamente più vantaggiosa). I criteri prescritti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultavano:

- merito tecnico: max 65 punti;
- prezzo: max 30 punti;
- tempo: max 5 punti.

Nel corso della procedura di gara la commissione giudicatrice – con verbale n. 4 del 24.2.2012 e n. 5 del 29.2.2012– esaminati i progetti definitivi presentati da concorrenti, procedeva all'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura tecnico-qualitativa e, successivamente, all'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di natura quantitativa (Offerta tempo ed Offerta economica).

Per quel che rileva nel presente procedimento dal verbale n. 4 del 24.2.2012 e n. 5 del 29.2.2012 emerge l'attribuzione dei seguenti punteggi:

	Società Cons Coop – Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro	R.T.I. Vitale Costruzioni S.p.A. – SI.GE.A. Costruzioni S.p.A. – Mar. Imp. S.r.l.
merito tecnico (max 65 punti)	50,19	50,33
tempo (max 5 punti)	3,44	3,89



Autorità Nazionale Anticorruzione

prezzo (max 30 punti)	27,89	26,16
TOTALE	81,52	80,38

Con D.P. n. 6723 del 23.3.2012 venivano approvati i verbali di gara e veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva, senza efficacia, della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori alla Società Cons Coop – Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro (ditta esecutrice consorziata CO.CE.RE.ST. scarl) - progettisti indicati R.T.P. Studio Valle Progettazione - Arbolino ingg. associati - H&W Servizi di Ingegneria srl – ing. Antonio William Capone, per l'importo netto dei lavori pari ad € 11.283.022,04 di cui:

- € 10.516.406,90 per lavori a corpo - al netto del ribasso del 35,011%;
- € 299.431,83 per attività di progettazione definitiva - al netto del ribasso del 50,550%;
- € 212.013,61 per attività di progettazione esecutiva - al netto del ribasso del 50,550%;
- € 93.351,45 per attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - al netto del ribasso del 50,550%;
- € 161.818,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il punteggio conseguito dall'aggiudicatario è stato di 81,52 punti rispetto alle condizioni offerte in sede di gara, tra le quali:

- ribasso sull'importo dei lavori a base di gara – 35,011% (Offerta economica)
- ribasso sull'importo dell'attività di progettazione – 50,550% (Offerta economica)
- offerta tempo dalla data di consegna dei lavori – 555 giorni (Offerta tempo)
- importo complessivo – € 11.283.022,04

Nel confronto concorrenziale le condizioni offerte dal concorrente risultato secondo in graduatoria, al quale è stato attribuito un punteggio di 80,38 punti, sono risultate:

- ribasso sull'importo dei lavori a base di gara – 35,111% (Offerta economica)
- ribasso sull'importo dell'attività di progettazione – 20,000% (Offerta economica)
- offerta tempo dalla data di consegna dei lavori – 510 giorni (Offerta tempo)
- importo complessivo – € 11.640.481,17

Il progetto definitivo, redatto dai professionisti esterni incaricati dall'aggiudicatario Cons Coop – Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro, acquisito in sede di gara dalla Stazione appaltante, veniva validato in data 25.7.2012, a seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dai soggetti interessati e, con D.P. n. 17629 del 31.7.2012, veniva approvato, unitamente al quadro economico della spesa, alla presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed all'autorizzazione alla stipula del contratto di appalto. Il quadro economico del progetto definitivo offerto dal concorrente risultato aggiudicatario prevedeva:

PROGETTO DEFINITIVO (offerta aggiudicatario Cons Coop)		
A1	Opere ed impianti	10.516.406,90
A2	Compenso progettazione definitiva	299.431,83
A3	Compenso progettazione esecutiva	212.013,61
A4	Compenso CSE in fase di progettazione	93.351,45



Autorità Nazionale Anticorruzione

A5	Oneri della sicurezza	161.818,26
	totale	11.283.022,05
A6	IVA al 10% su A1-A2	1.067.822,52
A7	CNPAIA al 4% su A2-A3-A4	24.191,88
A8	IVA al 21% su A2-A3-A4-A7	132.087,64
	TOTALE A	12.507.124,09
B1	Indagini geologiche e geotecniche	57.224,52
B2	Compenso commissione di gara	80.000,00
B3	Compenso attività di verifica progetto definitivo ed esecutivo (0,5% di € 16.181.826)	80.909,13
B4	Spese di pubblicazione	20.000,00
B5	Spese generali (art.10 convenzione Ministero Interno)	702.677,66
B6	Liste in economie, movimentazione arredi + IVA	64.190,45
B7	Allacciamenti esterni utenze impiantistiche e fognarie	50.000,00
B8	Smaltimento materiale di risulta e ingombrante	50.000,00
B9	Imprevisti	817.182,21
B10	Accantonamento art. 33, co. 3 e 4 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.	570.701,94
	TOTALE B	2.492.875,91
	TOTALE (A+B)	15.000.000,00

In data 7.8.2012 veniva stipulato il contratto tra il Provveditorato e la Società Cons Coop, approvato con D.P. 20042 del 10.9.2012.

Oggetto del contratto - art. 2 - era l'esecuzione a perfetta regola d'arte della progettazione esecutiva, in conformità ai n. 265 elaborati costituenti il progetto definitivo presentato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, approvato con D.P. n. 17629 del 31.7.2012, nonché l'esecuzione dei lavori. Il termine assegnato - art. 5 - per la presentazione del progetto esecutivo veniva stabilito in 40 giorni decorrenti dalla data dell'ordine di servizio redatto dal RUP, pena l'applicazione di una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo maturato.

L'ammontare dell'appalto - art. 8 - veniva stabilito a corpo in € 11.283.022,04, oltre IVA, di cui:

- € 10.516.406,90 per lavori;
- € 299.431,83 per attività di progettazione definitiva;
- € 212.013,61 per attività di progettazione esecutiva;
- € 93.351,45 per attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- € 161.818,26 per oneri della sicurezza.

Il tempo utile per finire i lavori - art. 11 - fissato in 900 giorni nel capitolato d'appalto prestazionale, veniva ridotto a 555 giorni a seguito dell'offerta tempo resa in sede di gara dal concorrente (allegata al contratto sotto la lettera "s") del cronoprogramma delle attività (allegato al contratto sotto la lettera "t") della relazione tecnica per la riduzione dei tempi di esecuzione (allegata al contratto sotto la lettera "u").



Autorità Nazionale Anticorruzione

La penale per ogni giorno di ritardo veniva fissata nell'1‰ dell'importo netto contrattuale e, quindi, in € 11.283,022. L'art. 17 del CSA prevedeva che l'importo complessivo della penale non poteva superare il 10% dell'importo contrattuale e che nel caso del superamento trovava applicazione l'art. 21 in materia di risoluzione contrattuale (il riferimento normativo richiamato è stato abrogato e sostituito dall'art. 159 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.).

Il cronoprogramma allegato al contratto prevedeva la suddivisione delle lavorazioni per fasi:

- fase 1 (35 giorni) – allestimento cantiere, dismissione distributore carburante e bonifica suolo, spostamento sottoservizi interferenti, demolizione edificio e muro su via Bosco, nuovo ingresso su via Ruggiero;
- fase 2 (50 giorni) – realizzazione pali trivellati di contenimento e scavo di sbancamento autorimessa;
- fase 3 (50 giorni) – completamento sbancamento autorimessa lato ovest, fondazione-pilastrisolai autorimessa lato ovest, fondazione-pilastrisolai edificio alloggi;
- fase 4 (50 giorni) – completamento sbancamento autorimessa lato est, fondazione-pilastrisolai autorimessa lato est, pilastri-solai piani primo e secondo edificio alloggi;
- fase 5 (370 giorni) – infrastrutture impiantistiche generali, cabina Mt/bt (provvisoria e nuova cabina), pacchetto drenante campo sportivo e realizzazione edificio bagni, distributore carburante, opere di finitura e impianti autorimessa e locali tecnici, pilastri-solai piano terzo edificio alloggi ed opere di finitura ed impianti stesso edificio, aula polifunzionale, riqualificazione edile ed impiantistica edifici esistenti (laboratori multimediali, mensa e cucina, aule didattiche ed uffici Polizia Internazionale, aula magna, locali edificio esistente), sistemazione esterna, pista di atletica e campo sportivo, smobilizzo cantiere.

La relazione tecnica esplicativa per la riduzione dei tempi di esecuzione, anch'essa allegata al contratto, specificava “per formulare l'offerta, sono state scandagliate le caratteristiche dei lavori, lo stato dei luoghi d'esecuzione, l'area a disposizione per il cantiere, le vie d'accesso allo stesso, l'accessibilità generale ai luoghi di esecuzione dei lavori, oltre all'acquisizione di tutte le informazioni tecniche necessarie, soprattutto quelle ritenute critiche all'esito dell'esame di tutta la documentazione tecnico/amministrativa a base di gara”. I lavori si “divideranno su tre principali aree operative, rispettivamente a quota 0,00 m, -2,75 m, e -4,35 m che consentiranno, in relazione alla tipologia degli interventi previsti e alla relativa collocazione all'interno dell'area di cantiere, un avanzamento dei lavori contemporaneo non generando rischi interferenziali”; “i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della parti dell'edificio esistente con il nuovo complesso costituiranno un'ulteriore area operativa non generando interferenze con le attività previste per la realizzazione del nuovo complesso e non pregiudicando la viabilità ordinaria e di emergenza del personale della polizia presente all'interno della caserma, così come si evince dagli elaborati di progetto.” “Le fasi di lavorazione, come si evince dal cronoprogramma, si sovrapporranno temporalmente ma non spazialmente e cioè le attività si svolgeranno contemporaneamente ma nelle diverse aree operative del cantiere, in modo tale da non creare interferenze.”

Con ordine di servizio n. 19027 del 23.8.2012 il RUP richiedeva al soggetto aggiudicatario Cons Coop la consegna del progetto esecutivo (da presentare entro il termine ultimo del 2.10.2014); quest'ultimo, con nota prot. n. 3379 del 25.9.2012 richiedeva una proroga di tre settimane (21 giorni), successivamente concessa con D.P. n. 22231 del 5.10.2014 per soli 18 giorni. Il progetto esecutivo



Autorità Nazionale Anticorruzione

veniva consegnato in data 19.10.2012 e 29.10.2012 e, quindi, con 9 giorni di ritardo. La penale prevista dall'art. 15 del CSA risultava pari ad € 500,00.

In fase di redazione del progetto esecutivo, in seguito agli esiti delle successive verifiche e dei rilievi effettuati dalla società aggiudicataria dopo la stipula del contratto, all'opportuno approfondimento progettuale ed alla necessaria ottemperanza alle prescrizioni indicate nei pareri preventivi rilasciati dalle Autorità preposte nonché alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, si sono resi necessari fattori correttivi e di sviluppo che hanno comportato la modifica di alcune soluzioni tecniche e funzionali previste nel progetto definitivo. E' stata pertanto effettuata una variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 205, co. 4 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (essendo l'immobile vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.) che ha previsto nuove opere non previste nel progetto definitivo in relazione alle quali si è reso necessario concordare n. 144 nuovi prezzi di cui n. 84 ricavati dalla Tariffa Prezzi Regione Campania e n. 60 mediante analisi prezzi.

Il progetto esecutivo veniva validato in data 27.2.2013 ed approvato con D.P. n. 6324 del 8.3.2013, unitamente al nuovo quadro economico del progetto, al verbale di concordamento nuovi prezzi, al verbale dei nuovi corpi d'opera ed allo schema di atto aggiuntivo. Il nuovo quadro economico del progetto veniva quindi rimodulato, con un aumento contrattuale di € 318.708,99 corrispondente al 2,82%, come di seguito:

PROGETTO ESECUTIVO			
		<i>importo</i>	<i>differenza</i>
A1	Opere ed impianti	10.830.286,17	+ 313.879,27
A2	Compenso progettazione definitiva	299.431,83	0
A3	Compenso progettazione esecutiva	212.013,61	0
A4	Compenso CSE in fase di progettazione	93.351,45	0
A5	Oneri della sicurezza	166.647,98	+ 4.829,72
	totale	11.601.731,04	+ 318.708,99
1	IVA al 10% su A1-A2	1.099.693,41	
2	CNPAIA al 4% su A2-A3-A4	24.191,88	
3	IVA al 21% su A2-A3-A4-A7	132.087,64	
4	Spese convenzionate di consulenza, specialistiche, esecuzione sondaggi, etc.	234.028,02	
5	Spese tecniche convenzionate art. 92, co.5 del d.lgs. n. 163/2006 - 1,54% importo lavori	270.527,05	
6	Spese art. 92, co.7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006	245.154,66	
7	Spese generali di gara, pubblicità, etc.	114.405,51	
8	Liste in economie, movimentazione arredi + IVA	64.190,45	



Autorità Nazionale Anticorruzione

9	Allacciamenti esterni utenze impiantistiche e fognarie	50.000,00	
10	Smaltimento materiale di risulta e ingombrante	50.000,00	
11	Imprevisti	462.481,62	
12	Accantonamento art. 33, co. 3 e 4 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.	570.701,94	
	totale	3.317.462,18	
	TOTALE	14.919.193,22	

In data 18.4.2013 presso gli Uffici della Polizia di Stato - Scuola Allievi Agenti di Caserta, in vista della consegna ufficiale del cantiere, si svolgeva una riunione operativa tra i rappresentanti dell'Istituto, del Provveditorato e dell'impresa esecutrice. Nel corso della riunione il Direttore della Scuola evidenziava che per esigenze di sicurezza della struttura doveva essere regolamentato l'accesso in Istituto del personale e delle maestranze dell'impresa esecutrice dei lavori e dei fornitori prevedendo che "tutti i nominativi dovevano essere inoltrati per tempo dall'impresa alla Direzione lavori delle OO.PP. che dovrà tempestivamente trasmetterli alla Scuola per gli accertamenti di rito presso la locale Questura. Al riguardo specifica che non sarà consentito l'accesso a persone o mezzi che non siano stati preventivamente, espressamente autorizzati".

Inoltre, richiedeva una programmazione dei lavori compatibile con l'espletamento dei corsi; in particolare che i lavori relativi alla mensa, aula magna, palestra e locali ad essa adiacenti avessero inizio non prima di fine settembre/inizio ottobre 2013 e fine entro la metà di dicembre.

Proponeva, infine, "di verificare la fattibilità di un diverso ordine di esecuzione delle varie fasi di lavorazione" in considerazione delle esigenze rappresentate e della tempistica stringente per la conclusione dei lavori (555 giorni) come da contratto.

In data 22.4.2013 l'ufficio di direzione lavori – effettuata la notifica preliminare ex art. 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m. alla competente ASL CE 1 con nota prot. 10275 del 19.4.2013 - consegnava i lavori al soggetto esecutore CO.CE.RE.ST. scarl ai sensi dell'art. 154 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.. Dal verbale di consegna emergeva che oggetto della consegna erano le "attività di cui alle aree delle residenze, così come indicato nel cronoprogramma" e, quindi, i lavori e "le aree dell'immobile demaniale interessate ai lavori delle residenze ed infrastrutture sportive correlate"; queste venivano accettate dall'appaltatore senza riserva o eccezione alcuna. Dalla data del 22.4.2013 decorreva, quindi, il tempo utile, fissato in giorni 555, per dare compiuti tutti lavori, con ultimazione prevista alla data del 29.10.2014. Veniva, altresì, dichiarato che lo stato dei luoghi dell'area consegnata era tale da "non impedire l'inizio dei lavori e la prosecuzione dei lavori appaltati".

Alla data della consegna dei lavori, quindi, non sono state consegnate tutte le aree oggetto dell'intervento ma solo quelle relative alla realizzazione delle residenze e quelle oggetto della sistemazione esterna pertinente alle residenze stesse; le aree del compendio antico, oggetto anch'esse di interventi di riqualificazione, sono state consegnate successivamente. Inoltre, è stato instaurato un procedimento per l'accesso al cantiere delle maestranze e mezzi della ditta CO.CE.RE.ST. scarl, non previsto né nel contratto di appalto né nel bando di gara; rileva in merito il RUP che è stato di fatto "segretato l'appalto in corso d'opera".



Autorità Nazionale Anticorruzione

Successivamente alla consegna dei lavori veniva dato corso alla delimitazione del cantiere nell'area delle residenze ed alla trasmissione del progetto strutturale all'ufficio deposito del Provveditorato - nota prot. 10574 del 23.4.2013 - avvenuto in data 15.5.2013 e comunicato alla ditta CO.CE.RE.ST. scarl con nota n. 13411 del 24.5.2013. L'effettivo concreto inizio dei lavori avveniva nella prima decade di giugno 2013.

Seguiva una corrispondenza tra impresa e direzione lavori; in particolare, in data 24.5.2013 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl trasmetteva alla D.L. un nuovo cronoprogramma contenente alcune modifiche richieste dal Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato consistenti nell'anticipazione - dopo 182 giorni dalla consegna rispetto ai 210 giorni del cronoprogramma di contratto - di alcune lavorazioni attinenti l'aula polifunzionale e la riqualificazione del laboratori, della mensa, della cucina, dell'aula didattica e degli uffici Polizia Internazionale; veniva, altresì, precisato che "lo stesso [cronoprogramma]ad oggi è del tutto disatteso per i motivi esposti nella pregressa corrispondenza".

Con nota n. 22027 del 28.8.2013 il RUP, facendo seguito ad un'istanza dell'impresa esecutrice datata 8.8.2013, richiedeva al Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato la disponibilità delle aree del compendio antico oggetto dell'intervento di riqualificazione (aula polifunzionale, laboratori multimediali, mensa e cucina, aule didattiche ed uffici Polizia Internazionale, aula magna) e ciò al fine di poter consegnare i lavori nel termine contrattuale di ultimazione.

Il Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato al fine di assicurare il rispetto della tempistica contrattuale:

- in data 1.10.2013 consegnava le aree della cucina, mensa, aula magna e n. 9 locali attigui;
- in data 17.10.2013 consegnava le aree delle aule A, B, C, D e F, l'aula motori e n.2 bagni attigui;
- in data 8.1.2014 consegnava le aree locali dell'ex magazzino V.E.C.A.;
- in data 4.2.2014 consegnava i locali dell'infermeria e dell'ufficio automezzi;
- in data 10.2.2014 consegnava i locali dell'ex barberia e cellette a nido d'ape per custodia armi;
- in data 5.3.2014 consegnava i locali relativi all'archivio corrente (4 stanze lato Direzione).

In data 9.9.2013 in occasione del SAL n. 1 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 23.9.2013; in particolare l'impresa richiedeva la proroga del termine contrattuale di giorni 54 (periodo infruttifero dal 22.4.2013 al 14.6.2013) a causa dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni di ingresso in cantiere, non contemplati nei documenti di gara e nel cronoprogramma; la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in data 4.10.2013 sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- la richiesta di proroga doveva essere avanzata secondo una diversa procedura e non mediante iscrizione nel registro contabile;
- l'impresa già nel corso dell'incontro del 18.4.2013 era venuta a conoscenza della necessaria procedura di identificazione del personale prima del suo accesso in cantiere; tuttavia ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in data 22.4.2013 senza alcuna riserva;
- l'autorizzazione all'accesso in cantiere è stata rilasciata in data 10.5.2013 per due operai ed in data 15.5.2013 per la restante parte delle maestranze;
- l'autorizzazione necessaria per l'inizio delle opere strutturali è stata rilasciata in data 17.5.2013 e quindi in tempo utile rispetto alle previsioni del cronoprogramma (fase 2: dal 27.5.2013 al 15.6.2013) presentato dall'impresa; anche l'autorizzazione all'ingresso in cantiere alla ditta Zanfardino Trivellazioni (soggetto affidatario con nolo a caldo dell'esecuzione delle trivellazioni dei pali) è stata



Autorità Nazionale Anticorruzione

rilasciata in data 29.5.2013;

- l'inizio delle opere strutturali è avvenuto con ritardo a partire dalla data del 14.6.2013 in quanto le armature dei pali sono state fornite a partire dal 12.6.2013, come risulta dai dati in possesso della direzione lavori.

In data 25.11.2013 il direttore dei lavori ordinava la sospensione parziale dei lavori previsti all'interno delle aree della zona mensa e cucina atteso che a seguito della rimozione dei rivestimenti, dell'intonaco e della pavimentazione emergevano problemi strutturali tali da impedire la prosecuzione dei lavori a regola d'arte. Venivano, quindi, disposti lavori di messa in sicurezza dalle strutture nelle more dell'effettuazione di una verifica strutturale e della predisposizione di una perizia di variante tecnica. Alla data della sospensione l'avanzamento dei lavori nelle aree interessate risultava all'8%.

In data 13.1.2014 in occasione del SAL n. 2 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 28.1.2014; in particolare l'impresa confermava la richiesta di proroga di 54 giorni iscritta in occasione del SAL n. 1, richiedeva un'ulteriore proroga del termine contrattuale di altri 108 giorni (calcolato in via preventiva pari al 19,6% del tempo contrattuale di 555 giorni) a causa dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni di ingresso in cantiere non contemplati nei documenti di gara e nel cronoprogramma e formulava una richiesta economica di € 886.769,00 per il danno economico subito corrispondente al periodo di fermo lavori di 162 giorni (54+108), calcolato tra spese generali e di sede (€ 369.282,32), oneri per mantenimento passivo delle attrezzature, macchinari ed apprestamenti (€ 64.800,00), sottoutilizzo personale di cantiere (€ 51.531,93), mancato utile (€ 298.739,60), oneri per mantenimento passivo delle polizze assicurative (€ 17.238,35), perdita di chance (€ 85.177,10); la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in data 11.2.2014 sia per le motivazioni già espresse in occasione del primo SAL sia per le ulteriori seguenti motivazioni:

- i ritardi contestati mutuo da una errata valutazione delle tempistiche temporali prese in considerazione dall'operatore economico;
- l'errata quantificazione temporale (giorni 278) dei giorni occorsi per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso in cantiere delle maestranze così come calcolata dall'impresa con riferimento alle note trascritte nella esplicitazione della riserva (in particolare richiesta del 18.4.2013 prot. n. 1299 ed autorizzazione del 25.11.2013 prot. n. 31275); in particolare la richiesta di autorizzazione del 18.4.2013 è stata riscontrata con nota del 10.5.2013, anticipata dal direttore dei lavori al responsabile del cantiere indicato nel giornale dei lavori e trasmessa all'impresa in data 15.5.2013 con nota prot. n. 12389 (circa giorni 20);
- le procedure di accesso risultano ben note all'impresa esecutrice, con riferimento agli accessi effettuati per l'attività di progettazione, per la redazione del progetto esecutivo, per l'accesso del personale e dei professionisti giuste note datate 31.8.2012 e 4.9.2012, per l'accesso degli operai dell'impresa per le operazioni di verifica dei rilievi ed osservazioni in situ giusta nota datata 11.7.2012, per l'accesso dei tecnici per la caratterizzazione dei terreni giusta nota datata 18.3.2013 (note inoltrate dall'impresa alla direzione lavori per il successivo inoltro alla Scuola di Polizia);
- per l'erronea indicazione delle note nn. 213, 224, 244 e 252 che, invece, sono riferite alle autorizzazioni al sub-affidamento di lavorazioni ed al subappalto, sottoposte a specifiche autorizzazioni di legge che prevedono una specifica tempistica.



Autorità Nazionale Anticorruzione

In data 20.5.2014 in occasione del SAL n. 3 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 4.6.2014; in particolare l'impresa confermava la richiesta di proroga di 54 giorni iscritta in occasione del SAL n. 1, la richiesta di proroga di 108 giorni iscritta in occasione del SAL n. 2 e richiedeva un'ulteriore proroga del termine contrattuale di altri 72 giorni (calcolato in via preventiva pari al 13,1% del tempo contrattuale di 555 giorni) a causa dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni di ingresso in cantiere non contemplati nei documenti di gara e nel cronoprogramma e formulava una richiesta economica di € 1.340.018,93 per il danno economico subito corrispondente al periodo di fermo lavori di 234 giorni (54+108+72).

In data 25.7.2014 in occasione del SAL n. 4 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 8.8.2014; in particolare l'impresa confermava la richiesta di proroga di 54 giorni iscritta in occasione del SAL n. 1, la richiesta di proroga di 108 giorni iscritta in occasione del SAL n. 2, la richiesta di proroga di 72 giorni iscritta in occasione del SAL n. 3 e richiedeva un'ulteriore proroga del termine contrattuale di altri 34 giorni (calcolato in via preventiva pari al 6,21% del tempo contrattuale di 555 giorni) a causa dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni di ingresso in cantiere non contemplati nei documenti di gara e nel cronoprogramma e formulava una richiesta economica di € 1.564.224,48 per il danno economico subito corrispondente al periodo di fermo lavori di 268 giorni (54+108+72+34); la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in data 3.9.2014 perché infondata in fatto ed in diritto.

In data 6.11.2014 in occasione del SAL n. 5 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 20.11.2014; in particolare l'impresa richiedeva la proroga del termine contrattuale di giorni 268 a causa dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni di ingresso in cantiere non contemplati nei documenti di gara e nel cronoprogramma e formulava una richiesta economica di € 1.564.224,48 per il danno economico subito.

Con riferimento alle procedure di autorizzazione all'accesso in cantiere di persone e/o mezzi da quanto trasmesso dalla stazione appaltante si riscontra la seguente documentazione:

- richieste datate 26.4.2013 – autorizzazione 14.6.2013 (ditta Zanfardino Trivellazioni-ditta Campania Truck s.r.l.-ditta Eco Tra.Iner s.r.l.-ditta Sitame s.r.l.- geom. CO.CE.RE.ST. scarl);
- richiesta datata 8.7.2013 – autorizzazione 26.7.2013 (operaio Campania Truck s.r.l.);
- richieste datate 11.7.2013/12.7.2013 – autorizzazione 26.7.2013 (elenco personale CO.CE.RE.ST. scarl);
- richiesta datata 11.11.2013 – autorizzazione 25.11.2013 (n. 1 dipendente CO.CE.RE.ST. scarl- n. 1 dipendente Cons Coop);
- richieste datate 20.11.2013/5.12.2013 – autorizzazione 17.12.2013 (ditta Edilcom s.r.l.- ditta Partenope Autogru Service s.r.l.);
- richiesta datata 29.11.2013 – autorizzazione 7.2.2014 (ditta Il Lattoniere);
- richiesta datata 6.12.2013 – autorizzazione 29.1.2014 (ditta Covi Immobiliare s.r.l.);
- richiesta datata 7.4.2014 – autorizzazione 22.5.2014 (ditta Officine De Rosa);
- richieste datate 28.5.2014/29.5.2014 – autorizzazione 18.6.2014 (personale CO.CE.RE.ST. scarl-ditta Beton Campania);
- richiesta datata 30.5.2014 – autorizzazione 18.6.2014 (ditta I.T.S.);
- richieste datate 16.6.2014 – autorizzazione 30.6.2014 (operaio ditta ICIR-operai ditta Officine De Rosa);



Autorità Nazionale Anticorruzione

- richiesta datata 19.6.2014 – autorizzazione 10.7.2014 (ditta New Master-personale CO.CE.RE.ST. scarl);
- richieste datate 23.6.2014 – autorizzazione 10.7.2014 (operaio ditta ICIR-ditta Martucci);
- richiesta datata 24.6.2014 – autorizzazione 23.7.2014 (ditta San Pio Pavimentazioni s.r.l.);
- richiesta datata 16.7.2014 – autorizzazione 21.7.2014 (operaio CO.CE.RE.ST. scarl).

L'impresa CO.CE.RE.ST. scarl, con nota datata 15.9.2014, in considerazione dei ritardi accumulati per cause estranee alla volontà dell'impresa, richiamate le riserve trascritte nel IV SAL, trasmetteva un nuovo cronoprogramma dei lavori e richiedeva al D.L. ed al RUP, ai sensi dell'art.159 del d.p.r. n. 207/2010, una proroga del termine di ultimazione dei lavori (previsto al 29.10.2014) di 312 giorni, giustificata dalle ragioni circostanziate nelle riserve trascritte nel IV SAL nonché l'avvio della procedura di transazione prevista per legge ai sensi dell'art. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Sulla richiesta di proroga il direttore dei lavori – con nota prot. 33544 del 17.10.2014 - esprimeva parere favorevole, ritenendo congrua una proroga di dieci mesi, a condizione che l'impresa “non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto e rinunci espressamente alle richieste di maggiori oneri connessi al prolungamento del termine di ultimazione dei lavori in virtù della concessione della proroga stessa”. Il D.L. motivava il proprio parere favorevole con le seguenti circostanze:

- sospensione parziale dei lavori in data 25.11.2013, ancora vigente alla data del 17.10.2014, a seguito dei dissesti strutturali di notevole gravità riscontrati nei locali adibiti a mensa e cucina, con riferimento ai quali riteneva utile uno stralcio dal progetto delle suddette opere ed un'accurata valutazione e riprogettazione;
- tutti i SAL (I, II, III e IV) sono stati sottoscritti dall'impresa con riserve, tutte riconducibili alle difficoltà di ingresso al cantiere del personale, dei mezzi e dei fornitori per la prescritta autorizzazione del Dirigente delle Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, senza che questa fosse contemplata nei documenti di gara e nel cronoprogramma dei lavori;
- riserve iscritte al IV SAL per l'importo complessivo di € 1.564.224,48, con una richiesta di protrazione del termine di 268 giorni.

Il RUP, acquisita la relazione favorevole del direttore dei lavori - con nota prot. 34212 del 23.10.2014 - inoltrava al Provveditore per le OO.PP. Campania e Molise il proprio parere favorevole alla concessione di una proroga di dieci mesi, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresa, indipendenti dalla sua volontà e non ascrivibili a fatto proprio della stessa, in linea con le motivazioni esplicitate dal direttore dei lavori. Ribadiva il RUP che la concessione della proroga doveva essere condizionata dalla decadenza delle riserve.

Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato - con voto n. 104 reso nella seduta del 5.11.2014 – considerato che le cause del ritardo che ha generato la richiesta di proroga non erano imputabili alla ditta esecutrice dei lavori, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- formalizzazione preventiva a mezzo atto transattivo della novazione del termine contrattuale (proroga) e della contestuale rinuncia dell'impresa ad ogni compenso economico riguardante le riserve apposte sul IV SAL;
- redazione dell'atto transattivo ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da sottoporre al parere dell'Avvocatura dello Stato;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- la riduzione della proroga proposta prevedendo l'ultimazione definitiva dei lavori entro e non oltre il 31.5.2015.

In data 5.12.2014 veniva, quindi, richiesto all'Avvocatura dello Stato il parere circa l'ammissibilità della transazione allegando alla richiesta lo schema di transazione.

In data 23.12.2014 veniva sottoscritto l'atto di transazione n. 7713, con allegato nuovo cronoprogramma delle opere, relativo alla novazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31.5.2015 e contestuale caducazione delle riserve iscritte negli atti contabili.

L'Avvocatura dello Stato di Napoli in data 16.1.2015 rendeva il proprio parere formulando dubbi sull'ammissibilità dell'istituto della transazione al caso di specie ritenendo, invece, sussistenti i presupposti per l'introduzione del procedimento di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. Inoltre, con specifico riferimento alle pattuizioni contenute nello schema di transazione sottoposto a parere, formulava specifiche osservazioni: l'opportunità di un vaglio preventivo dell'amministrazione sulla ragionevolezza delle pretese economiche esplicitate nelle riserve, anche in termini di quantificazione, al fine di valutare l'effettivo vantaggio dell'amministrazione, rispetto allo svantaggio di prolungare il tempo di ultimazione dei lavori; inidoneità dell'atto transattivo a prevenire in futuro analoghe riserve dell'impresa in mancanza di provvedimenti risolutivi del problema dei ritardi conseguenti ai tempi occorrenti per gli accertamenti di Polizia del personale di cantiere. Infine, l'Avvocatura suggeriva all'Amministrazione di adottare ogni iniziativa per prevenire il rallentamento dei lavori dovuto ai tempi di verifica dell'identità degli aventi diritto ad entrare in cantiere ed a condizionare la proroga del termine di ultimazione alla rinuncia di controparte non solo alle riserve già avanzate ma a tutte le eventuali sorti risarcitorie che potrebbero insorgere per tutta la durata dei lavori, dipendenti dal differimento causato da analoga fonte e contenuto.

Alla luce delle prescrizioni dell'Avvocatura in data 19.1.2015 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo a modifica dell'art. 4 della transazione del 23.12.2014 con il quale: "Il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONSCOOP - Società Cooperativa, essendo ad oggi eliminate le difficoltà di accesso all'area di cantiere in virtù dello snellimento delle procedure di autorizzazione da parte degli Organi di Polizia, dichiara esplicitamente di rinunciare, come in effetti rinuncia ad ogni compenso economico, pretese ed ulteriore azione, anche giudiziale riguardante non solo le riserve apposte finora sugli atti contabili ma anche quelle ulteriori che potrebbero essere causate per tutta la durata dei lavori da eventuale analoga fonte e contenuto, salvo buon fine del procedimento di approvazione della novazione del termine contrattuale di ultimazione al 31.5.2015"; tuttavia, nessun vaglio sulla ragionevolezza delle pretese economiche esplicitate nelle riserve veniva effettuato dall'Amministrazione. Con Decreto Dirigenziale n. 2255 del 22.1.2015 veniva approvato e reso esecutivo l'atto di transazione 23.12.2014 e l'atto aggiuntivo del 19.1.2015.

Al mese di febbraio risultavano contabilizzati a tutto il 27.01.2015 opere eseguite per un importo netto di € 6.142.088,62 pari ad una percentuale di circa il 60 % rispetto all'importo netto contrattuale di € 10.516.406,90; restavano da eseguire opere di rifiniture ed il completamento degli impianti.

La commissione di collaudo in corso d'opera nel corso delle visite di collaudo effettuate aventi ad oggetto la ricognizione delle lavorazioni non ha mai evidenziato criticità in ordine all'andamento dell'appalto.

In data 27.1.2015 in occasione del SAL n. 6 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava senza riserva il registro di contabilità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

In data 14.1.2015 prot. n. 839 l'ufficio di direzione lavori presentava una perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 205, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., motivata da esigenze derivanti da circostanze imprevedibili al momento della fase progettuale, con prescrizione di migliorie e modalità operative e con l'aumento contrattuale del 6,42% rispetto all'importo del 1° atto aggiuntivo, come da quadro economico di seguito riportato:

PROGETTO DI VARIANTE			
		<i>importo</i>	<i>differenza</i>
A1	Opere ed impianti	11.564.374,48	+ 734.088,31
A2	Compenso progettazione definitiva	299.431,83	0
A3	Compenso progettazione esecutiva	212.013,61	0
A4	Compenso CSE in fase di progettazione	93.351,45	0
A5	Oneri della sicurezza	177.943,57	+ 11.295,59
	totale	12.347.114,94	+ 745.383,90
1	IVA al 10% su A1-A2	1.174.231,83	+ 74.538,42
2	CNPAIA al 4% su A2-A3-A4	24.191,88	0
3	IVA al 21% su A2-A3-A4-A7	132.087,64	0
4	Spese convenzionate di consulenza, specialistiche, esecuzione sondaggi, etc.	234.028,02	0
5	Spese tecniche convenzionate art. 92, co.5 del d.lgs. n. 163/2006 - 1,54% importo lavori	276.773,42	+ 6.246,37
6	Spese art. 92, co.7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006	245.154,66	0
7	Spese generali di gara, pubblicità, etc.	114.405,51	0
8	Liste in economie, movimentazione arredi + IVA	64.190,45	0
9	Allacciamenti esterni utenze impiantistiche e fognarie	50.000,00	0
10	Smaltimento materiale di risulta e ingombrante	50.000,00	0
11	Imprevisti	207.014,70	- 255.466,92
12	Accantonamento art. 33, co. 3 e 4 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.	0	- 570.701,94
	totale	2.572.078,03	- 745.384,15
	TOTALE	14.919.193,22	



Autorità Nazionale Anticorruzione

In data 3.2.2015 con voto n. 10/2015 il CTA presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania e Molise esprimeva parere favorevole all'approvazione della perizia di variante prescrivendo l'acquisizione del parere della Sovrintendenza.

In data 17.2.2015 il direttore dei lavori, atteso l'intervenuto parere favorevole del CTA con voto n. 10/2015 del 3.2.2015, il termine perentorio di ultimazione dei lavori fissato al 31.5.2015, l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori nelle more della formalizzazione degli atti amministrativi di approvazione della variante come disposto dal Comitato di Controllo sull'andamento dei lavori presso la Prefettura nella riunione del 10.2.2015, ordinava la ripresa dei lavori sospesi in data 25.11.2013; il verbale di ripresa dei lavori veniva sottoscritto con riserva dall'appaltatore.

In data 2.4.2015 in occasione del SAL n. 7 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 16.4.2015; in particolare l'impresa, richiamando il verbale di ripresa parziale dei lavori sottoscritto con riserva, il nuovo cronoprogramma allegato all'atto transattivo sottoscritto, richiedeva la proroga del termine contrattuale di giorni 150 a causa della mancata trasmissione degli atti della perizia di variante contenente anche il progetto strutturale e formulava una richiesta economica di € 212.176,98 per il danno economico subito; la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in pari data perché infondata in fatto e in diritto.

In data 14.4.2015 perveniva al Provveditorato Interregionale, da parte della competente Sovrintendenza, la nota prot. n. 3835 del 27.3.2015 di autorizzazione della variante con prescrizioni al progetto trasmesso dal medesimo Provveditorato. A seguito delle indicazioni della Sovrintendenza è stato necessario rivedere parzialmente il progetto di variante redatto che è stato integrato dal direttore dei lavori con prot. n. 10634 del 26.3.2015, come da quadro economico di seguito riportato:

PROGETTO DI VARIANTE			
		<i>importo</i>	<i>differenza</i>
A1	Opere ed impianti	11.563.994,33	+ 733.708,16
A2	Compenso progettazione definitiva	299.431,83	0
A3	Compenso progettazione esecutiva	212.013,61	0
A4	Compenso CSE in fase di progettazione	93.351,45	0
A5	Oneri della sicurezza	176.381,90	+ 9.733,92
	totale	12.345.173,12	+ 743.442,08
1	IVA al 10% su A1-A2	1.174.037,60	+ 74.344,19
2	CNPAIA al 4% su A2-A3-A4	24.191,88	0
3	IVA al 21% su A2-A3-A4-A7	132.087,64	0
4	Spese convenzionate di consulenza, specialistiche, esecuzione sondaggi, etc.	234.028,02	0
5	Spese tecniche convenzionate art. 92, co.5 del d.lgs. n. 163/2006 - 1,54% importo lavori	276.773,42	+ 6.246,37
6	Spese art. 92, co.7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006	245.154,66	0



Autorità Nazionale Anticorruzione

7	Spese generali di gara, pubblicità, etc.	114.405,51	0
8	Liste in economie, movimentazione arredi + IVA	64.190,45	0
9	Allacciamenti esterni utenze impiantistiche e fognarie	50.000,00	0
10	Smaltimento materiale di risulta e ingombrante	50.000,00	0
11	Imprevisti	209.150,92	- 253.330,70
12	Accantonamento art. 33, co. 3 e 4 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.	0	- 570.701,94
	totale	2.574.020,10	- 743.442,08
	TOTALE	14.919.193,22	

Per l'esecuzione delle opere previste in variante sono stati concordati n. 72 nuovi prezzi. Il termine di ultimazione dei lavori rimaneva invariato al 31.5.2015, senza concedere ulteriore proroga.

Con decreto del provveditore prot. n. 15260 del 4.5.2015 veniva approvata la perizia di variante redatta. In data 29.5.2015 in occasione del SAL n. 8 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 12.6.2015, richiamando le motivazioni di cui alle riserve iscritte al SAL n. 7 formulando altresì una richiesta economica di € 464.768,68 per il danno economico subito; la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in data 15.6.2015 perché infondata in fatto e in diritto.

In data 8.7.2015 in occasione del SAL n. 9 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl firmava con riserva il registro di contabilità; la riserva veniva esplicitata in data 23.7.2015; in particolare l'impresa, richiamando le motivazioni di cui alle riserve iscritte al SAL n. 7 formulava richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 150; inoltre, ritenendo che il periodo di sospensione parziale dei lavori non era stato mai interrotto dal 25.11.2013 formulava una richiesta economica di € 1.291.284,74 per il danno economico derivante dalla tardiva autorizzazione dei lavori oggetto di perizia nonché una richiesta economica di € 2.000.000,00 per produzione eseguita e non contabilizzata; la richiesta veniva respinta dal direttore dei lavori in data 24.7.2015 perché infondata in fatto e in diritto.

In data 29.7.2015 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo con la ditta affidataria delle opere con il quale sono stati affidati alla medesima ditta i lavori oggetto della perizia di variante alle stesse condizioni di ribasso di cui al contratto principale, nei termini di ultimazione lavori previsti dall'accordo transattivo sottoscritto in data 19.12.2014 e dall'atto aggiuntivo sottoscritto in data 19.1.2015.

I lavori non erano stati ancora ultimati ed il RUP ha riferito che il direttore dei lavori stava eseguendo le verifiche di accertamento e consistenza delle opere eseguite al fine di emettere il certificato di ultimazione dei lavori a meno dei lavori strutturali di messa in sicurezza del piano terra dell'emiciclo destinato alla cucina e mensa i cui lavori risultavano in avanzato stato di esecuzione.

In esito all'attività istruttoria, con nota prot. n. 115049/2015 venivano comunicate al RUP, al Direttore dei Lavori, al Provveditore Interregionale alle OO.PP., al Presidente della Commissione di Collaudo, al rappresentante legale della CO.CE.RE.ST. scarl ed al Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia



Autorità Nazionale Anticorruzione

di Stato le risultanze istruttorie, come disposto dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2015; tali risultanze evidenziavano che il comportamento tenuto dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania e Molise nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ivi compreso l'utilizzo dell'istituto della transazione ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in luogo dell'istituto dell'accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., non rispondeva a criteri di efficacia, efficienza e congruità, anche economica, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.

Controdeduzioni Provveditore OO.PP. p.t. – nota prot. ANAC n. 123589/2015 – Il Provveditore p.t. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha preliminarmente evidenziato di aver assunto le funzioni in data 17.11.2014 e di non essere responsabile di provvedimenti ascrivibili a periodi antecedenti; che i lavori sono stati consegnati in data 22.4.2013 e le criticità riguardanti le procedure di accesso alle aree di cantiere da parte delle maestranze e la limitata disponibilità delle stesse si sono manifestate sin dall'inizio dei lavori; che la responsabilità ed il controllo sul regolare andamento dei lavori devono essere ascritte, rispettivamente al RUP ed al Direttore dei lavori cui compete la gestione dell'intervento; che con la sottoscrizione dell'atto transattivo (in data 23.12.2014) e del successivo atto aggiuntivo (19.1.2015) ha solo adempiuto alle prescrizioni del Comitato Tecnico Amministrativo d'Istituto che ha espresso voto favorevole in data 5.11.2014 alla novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 31.5.2015 proposta dal RUP.

Nel merito delle contestazioni, invece, ha formulato una piena condivisione di quanto rappresentato dal RUP nelle relazioni istruttorie inviate all'Autorità in ordine alla difficoltà di accesso alle aree di cantiere da parte delle maestranze ed alla limitata disponibilità delle stesse, evidenziando che le controdeduzioni del Direttore dei lavori agli atti costituiscono rigetto d'ufficio delle pretese dell'appaltatore e non attengono al merito delle circostanze di fatto che hanno determinato le richieste risarcitorie dell'impresa.

Infine, ha dato evidenza che dette difficoltà erano note al Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti p.t. che in una interlocuzione con il Sig. Ministro dell'Interno p.t. (allegata agli atti) ha evidenziato la sostanziale correttezza della procedura tecnico-amministrativa intrapresa dal Provveditorato alle OO.PP. che ha consentito, tra l'altro, il raggiungimento dell'obiettivo previsto da programma PON Sicurezza. Si rileva, in particolare, la nota con la quale il Ministro dell'Interno p.t. (prot. n. 555/SM/U/005775/2014 del 21.10.2014) ha evidenziato che "l'esecuzione dei lavori ha conosciuto interruzioni e ritardi", che "l'azione del Provveditorato appare censurabile come modello di gestione del tutto inefficiente" ed ha richiesto un piano di interventi per scongiurare i rischi derivanti dal fallimento del progetto nonché la nota di riscontro con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti p.t. (prot. n. 0043151 del 3.11.2014) ha evidenziato "la sostanziale correttezza delle procedure tecnico-amministrative intraprese dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli", che, con riferimento ai tempi di realizzazione dell'intervento, "l'area di cantiere risulta pienamente operativa e le previsioni di consegna delle opere sono fissate per il mese di febbraio 2015 per il primo corpo di fabbrica e per il mese di maggio 2015 per il completamento integrale dell'intervento, fatta eccezione per i locali cucina e mensa. Parallelamente sono state intraprese le occorrenti attività di collaudo in corso d'opera che verranno ultimate nel mese di giugno 2015", che i ritardi maturati sono ascrivibili, in estrema sintesi, ad eventi non prevedibili quali il "dissesto statico della parte storica dell'edificio" ed a talune determinazioni del vertice della Scuola Allievi riguardanti il "diniego alla consegna parziale delle



Autorità Nazionale Anticorruzione

aree di lavoro” ed i “lunghi tempi di rilascio delle autorizzazioni all’accesso in cantiere per singoli soggetti incaricati delle opere”. Per gli interventi presso la sala mensa e cucina della Scuola, la cui conclusione travalicherà il termine del mese di giugno 2015, il relativo importo (pari a € 900.000,00) verrà stralciato dal piano economico dell’opera con parallela imputazione dei costi già incardinati a valere sulle risorse del decreto legge 133/2014, in accordo con la normativa di settore.

Controdeduzioni RUP e Direttore dei Lavori – nota prot. ANAC n. 127778/2015 – I rappresentanti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. hanno preliminarmente evidenziato che l’opera è stata ultimata e consegnata all’Ente usuario, nelle more del collaudo tecnico-amministrativo, per permettere l’avvio dei corsi di formazione a livello europeo che si sono tenuti dal 7 al 25 settembre 2015; con ciò è stato evitato il definanziamento dell’opera con contestuale restituzione dei fondi europei, un contenzioso con la ditta esecutrice, i danni - anche d’immagine - per lo Stato Italiano per la mancata ultimazione ed utilizzazione dell’opera.

Nel merito della proroga del termine di ultimazione dei lavori, su richiesta formulata dalla ditta esecutrice, è stato precisato che il ritardo che ha subito il regolare svolgimento dei lavori è stato causato dal mancato rispetto del termine previsto per i controlli preventivi all’accesso presso la Scuola di Polizia; tale termine, ancorché fosse prevista una procedura di autorizzazione, doveva comunque concludersi “tempestivamente”, come riportato nel verbale datato 18.4.2013, ovvero in tempi ragionevoli, che non risultano essere stati rispettati (come documentato dai tempi intercorsi tra le richieste e la relativa autorizzazione all’accesso - per un totale pari a 512 gg.) Alla richiesta di proroga è stato applicato l’istituto della transazione ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in quanto l’istituto dell’art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. afferiva il procedimento della risoluzione delle riserve iscritte sugli atti contabili.

Sul diverso parere espresso dalla Direzione dei lavori tra quanto riportato sul registro di contabilità, in occasione della formulazione delle osservazioni ex art. 190, co. 4 del d.p.r. 207/2010 alle riserve, e quanto riportato sul parere espressi con relazione del 17.10.2014 è stato evidenziato che si trattava di due differenti direttori dei lavori (succedutisi in data 23.4.2014) che si sono espressi in due momenti realizzativi differenti; il primo nella fase di realizzazione delle strutture in c.a. si è trovato di fronte a pochi fornitori, a differenza del successivo direttore dei lavori che si è trovato di fronte a numerosi fornitori; peraltro, il primo direttore dei lavori si è espresso sulle osservazioni dell’impresa al 4.10.2013, senza evidenziare la mancata tempestività delle autorizzazioni rilasciate dalla Scuola di Polizia, mentre il secondo ha dovuto tener conto del grave ritardo accumulato sulla base delle autorizzazioni non tempestive.

Sul termine di presentazione del progetto esecutivo, considerata la proroga concessa ed il ritardo maturato di nove giorni, in sede di liquidazione dell’attività di progettazione è stata applicata la penale prevista.

Sulla sospensione parziale e sulla ripresa dei lavori è stato puntualizzato l’iter tecnico-amministrativo che ha riguardato la perizia di variante resasi necessaria a seguito degli accertati fenomeni di dissesto da schiacciamento degli elementi verticali riscontrati alla base dei pilastri della mensa; in particolare l’intervenuta sospensione delle lavorazioni presso la sala mensa e cucina, la messa in sicurezza delle strutture con la posa in opera di opere provvisoriale, la redazione della consulenza strutturale, l’esecuzione e valutazione di indagini diagnostiche conoscitive, l’esecuzione di ulteriori prove e



Autorità Nazionale Anticorruzione

sondaggi, la redazione della perizia di variante, la ripresa delle lavorazioni, nelle more dell'approvazione della stessa perizia di variante.

Controdeduzioni Responsabile di Progetto – nota prot. ANAC n. 135091/2015 – Il Responsabile di Progetto della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato ha messo in evidenza che in relazione alla rilevanza del progetto ed all'interesse dell'Amministrazione al suo completamento, anche con riguardo agli impegni internazionali assunti, in data 26.11.2014 è stato istituito presso la locale Prefettura – U.T.G. un tavolo di lavoro presieduto dal Prefetto e composto dal Provveditore Interregionale OO.PP. p.t., dal Responsabile dell'obiettivo Operativo 1.5, da funzionari della Segreteria Tecnico Amministrativa del PON, dal Questore di Caserta, dal Soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed artistici di Caserta e dal Responsabile di Progetto della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e di assicurare il buon esito del progetto. Con specifico riferimento al differimento del termine di ultimazione dei lavori alla data del 31.5.2015, nonché alla data ipotizzata per il collaudo al 30.9.2015, di cui all'atto transattivo ed all'atto aggiuntivo allo stesso, è stata acquisita la compatibilità con la scadenza del Programma da parte dell'Autorità di Gestione; infatti, è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione datata 15.4.2011 sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania e Molise ed il Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza-Autorità di Gestione del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 e Direzione Centrale Istituti di Istruzione con il quale sono stati rideterminati i termini di completamento dell'opera.

Nelle date dal 7 al 25 settembre 2015 e dal 5 al 23 ottobre 2015 si sono tenuti presso la Scuola Allievi due corsi che hanno visto la partecipazione di 30 frequentatori nazionali e stranieri.

Con nota prot. n. 65219/2016 venivano richiesti al RUP ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito all'intervenuta ultimazione dei lavori ivi compresi i lavori strutturali di messa in sicurezza del piano terra dell'emiciclo destinato alla cucina e mensa nonché informazioni in relazione alle attività di collaudo tecnico-amministrativo espletate; inoltre, veniva richiesta copia della documentazione indicata all'art. 217, co. 1, lett. g), l), m), n), o) del dpr. n. 207/2010 s.m., copia del certificato di collaudo di cui all'art. 229 del dpr. n. 207/2010 s.m. emesso dall'organo di collaudo incaricato, copia degli atti adottati ed inerenti l'approvazione del collaudo nonché i verbali di cui all'art. 230 del dpr. n. 207/2010 s.m. nell'ipotesi di presa in consegna anticipata dell'opera eseguita.

Le informazioni e la documentazione richiesta perveniva a questa Autorità con lettera acquisita al prot. n. 78878/2016.

Dall'esame dell'ulteriore documentazione acquisita veniva in evidenza che in data 31.7.2015 è stato redatto il certificato di collaudo statico in corso d'opera delle opere di sostegno, dell'edificio principale destinato a residenze e accoglienza, dell'autorimessa interrata, della palestra e degli spogliatoi esterni ed interrati.

Con verbale di ultimazione lavori redatto in data 7.8.2015 veniva certificato che i lavori potevano ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti e quelle non ancora concretamente completate risultavano essere di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Per il completamento dei predetti lavori veniva, quindi, assegnato, ai sensi dell'art. 199, co. 2 del dpr. n. 207/2010 e s.m., un termine perentorio di 30 giorni per il loro



Autorità Nazionale Anticorruzione

completamento. In data 7.9.2015, a scioglimento della riserva formulata nel verbale del 7.8.2015, veniva accertato il completamento dei lavori di piccola entità e confermata la data di ultimazione lavori al 7.8.2015.

Con verbale in data 27.8.2015, redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 230, co. 3 del dpr. n. 207/2010 e s.m., veniva effettuata la prima consegna anticipata delle opere eseguite (quali il blocco residenza, l'aula magna, la palestra esistente e servizi adiacenti l'aula magna, le aule didattiche, l'aula polifunzionale, i laboratori multimediali, i locali infermeria, servizi e uffici posti al piano primo) alla Stazione appaltante e da questa all'Ente usuario che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 3749 del 29.7.2015. L'esame generale dei lavori oggetto della consegna anticipata veniva effettuato dall'organo di collaudo in data 27.8.2015.

Con verbale in data 26.10.2015, redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 230, co. 3 del dpr. n. 207/2010 e s.m., veniva effettuata la seconda consegna anticipata delle opere eseguite (quali l'autorimessa, la palestra geodetica e i locali attigui, gli spogliatoi a servizio della palestra geodetica, il campo di calcetto e la pista di atletica, gli spogliatoi a servizio del campo di calcetto, le aree pubbliche esterne i locali esterni adibiti a sala riunioni adiacenti all'emiciclo) alla Stazione appaltante e da questa all'Ente usuario che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 4587 del 28.9.2015 successivamente sollecitata con nota prot. n. 4938 del 16.10.2015. L'esame generale dei lavori oggetto della consegna anticipata veniva effettuato dall'organo di collaudo in data 26.10.2015.

Con verbale in data 18.11.2015, redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 230, co. 3 del dpr. n. 207/2010 e s.m., veniva effettuata la terza consegna anticipata delle opere eseguite (quali i locali V.E.C.A., i servizi igienici adiacenti ai locali V.E.C.A., il corpo di guardia attiguo all'ingresso carrabile della zona ex novo) alla Stazione appaltante e da questa all'Ente usuario che ne aveva fatto richiesta con nota prot. n. 4587 del 28.9.2015 successivamente sollecitata con nota prot. n. 4938 del 16.10.2015. L'esame generale dei lavori oggetto della consegna anticipata veniva effettuato dall'organo di collaudo in data 18.11.2015.

In data 9.12.2015 veniva redatto il certificato di collaudo statico in corso d'opera delle opere in conglomerato cementizio armato normale e a struttura metallica relativamente alla messa in sicurezza dell'edificio emiciclo da adibire a cucina e mensa.

In data 5.11.2015 veniva redatto lo stato finale e relativa relazione del direttore dei lavori di accompagnamento che attestavano che i lavori eseguiti a tutto il 7.8.2015 corrispondevano ad € 11.675.665,58 (di cui € 11.445.640,12 riferiti ad acconti già corrisposti all'impresa con n. 10 certificati di pagamento) e certificavano un credito dell'appaltatore pari ad € 230.025,46; il medesimo atti prevedevano, altresì, l'applicazione di una penale per ritardata ultimazione dei lavori di n. 68 giorni (dal 31.5.2015 al 7.8.2015) pari ad € 797.695,08 ($€11.730,81 * 68$) e, quindi, un debito finale per l'appaltatore di € 567.669,62. Lo stato finale e relativa relazione del direttore dei lavori venivano sottoscritti con riserva dall'appaltatore.

Con nota prot. n. 155 del 16.11.2015 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl esplicitava le riserve al conto finale per un totale di € 2.160.923,04 e richiedeva la disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 22, co. 4 del dm 145/2000; in particolare richiedeva:

- 1) con la riserva n. 1 la disapplicazione della penale;
- 2) con la riserva n. 2 danni derivanti dalle tardive autorizzazioni per € 1.291.284,74;
- 3) con la riserva n. 3 produzione eseguita e non contabilizzata per € 804.752,60;
- 4) con la riserva n. 4 richiesta economica a seguito di contestazione del conto finale per € 64.881,70



Autorità Nazionale Anticorruzione

Le riserve iscritte dall'impresa venivano respinte in toto dal Direttore dei lavori perché infondate in fatto ed in diritto. Il responsabile del procedimento, invece, con relazione datata 30.11.2015, in relazione alla riserva n. 1 riteneva che i motivi del ritardo nell'esecuzione dei lavori non potevano essere imputati all'impresa e proponeva, quindi, la disapplicazione della penale; in relazione alla riserva n. 2 la riteneva non accoglibile; in relazione alla riserva n. 3 riteneva accoglibile solo la richiesta per lavori extracontrattuali indispensabili per l'esecuzione dell'opera pari ad € 252.605,75, al netto del ribasso d'asta; in relazione alla riserva n. 4 ne proponeva l'accoglimento. Pertanto, il nuovo stato finale, prevedeva € 12.018.763,07 (di cui € 11.445.640,12 riferiti ad acconti già corrisposti all'impresa con n. 10 certificati di pagamento) e certificava un credito dell'appaltatore pari ad € 573.122,95.

Con nota prot. n. 164-bis del 1.12.2015 l'impresa CO.CE.RE.ST. scarl formulava esplicita rinuncia alle riserve apposte in calce al conto finale n. 2 e n. 4 ed alla riserva n. 3 per la parte eccedente l'importo finanziato così come riportato nel quadro economico approvato dalla Stazione appaltante con la seconda perizia di variante.

Con voto n. 226 del 2.12.2015 il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP. chiamato ad esprimersi sulla richiesta di disapplicazione della penale e sull'ammissione in contabilità di lavorazioni meritevoli di collaudo ed indispensabili per l'esecuzione dell'opera, ha espresso parere favorevole alla disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 145, co. 7 del dpr n. 207/2010 e s.m. ed all'ammissione in contabilità di lavorazioni meritevoli di collaudo ed indispensabili per l'esecuzione dell'opera fino ad € 278.386,84, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ai sensi dell'art. 228 del dpr n. 207/2010 e s.m.

Con decreto del Provveditore Interregionale OO.PP. n. 40892 del 4.12.2015 veniva approvata la disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 145, co. 8 del dpr n. 207/2010 e s.m. e l'ammissione in contabilità di lavorazioni meritevoli di collaudo ed indispensabili per l'esecuzione dell'opera fino ad € 278.386,84, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

In data 7.12.2015 veniva sottoscritta la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale che, alla luce degli ulteriori atti adottati, individuava il nuovo stato finale pari ad € 11.675.665,58 (di cui € 11.445.640,12 riferiti ad acconti già corrisposti all'impresa con n. 10 certificati di pagamento) oltre € 278.386,00 per lavori extracontrattuali, certificando quindi un credito dell'appaltatore pari ad € 508.441,78.

In data 15.12.2015 veniva redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dalla Commissione di collaudo che collaudava i lavori e liquidava all'impresa € 11.675.665,58 (di cui € 11.445.640,12 riferiti ad acconti già corrisposti all'impresa con n. 10 certificati di pagamento) oltre € 278.386,00 per lavori extracontrattuali, con un credito dell'appaltatore pari ad € 508.412,42 (con piccolissime discordanze rilevate sul conto finale).

Con decreto del Provveditore Interregionale OO.PP. n. 42488 del 17.12.2015 veniva approvato il certificato di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo nominata.

Ritenuto in diritto

L'intervento in argomento presenta quale maggiore criticità un rilevante incremento dei tempi di esecuzione; infatti, il tempo di esecuzione inizialmente previsto, secondo l'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, in 555 giorni ha subito un incremento di 282 giorni (+ 50% circa), determinando ritardi nella fruizione del complesso e ponendo a rischio la stessa funzionalità dell'opera.



Autorità Nazionale Anticorruzione

A riguardo l'operato della Stazione appaltante non è risultato caratterizzato da comportamenti efficienti ed efficaci.

Già aver posto in gara un progetto preliminare (nonostante la convenzione con il Ministero dell'Interno affidava al Provveditorato OO.PP. la progettazione di livello definitivo ed esecutivo), procedura ammissibile all'epoca dell'appalto ove adeguatamente motivata, evidenzia comunque la scelta di rimettere all'impresa aggiudicataria e alla fase esecutiva maggiori approfondimenti in merito alla progettazione. Scelta che non risulta aver apportato benefici in termini di riduzione dei tempi; si osserva, infatti, come, stante l'esigenza di acquisire i necessari pareri ed autorizzazioni nonché di tener conto delle indicazioni del Ministero dell'Interno, si sia pervenuti all'approvazione del progetto esecutivo e quindi, a rendere possibile la consegna dei lavori, dopo circa un anno dalla procedura di gara. Le scelte operate e gli interventi posti in atto a seguito delle criticità emerse non appaiono poi essere stati adeguati, secondo quanto dovrebbe invece attendersi da una stazione appaltante dotata di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici.

Basti pensare che, rilevati alcuni problemi strutturali in data 25.11.2013, la perizia di variante comprendente le conseguenti opere veniva definitivamente approvata, a seguito del recepimento del parere della Soprintendenza, solo in data 4.5.2015.

Nell'ambito di tali criticità si inseriscono gli atti con i quali sono stati prorogati i tempi di esecuzione.

L'atto di transazione e l'atto aggiuntivo allo stesso, sottoscritti in data 19.12.2014 e 19.1.2015 – resi esecutivi in data 22.1.2015 - ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. con i quali il Provveditorato ha rinnovato il termine di ultimazione dei lavori alla data del 31.5.2015 (con un incremento del tempo utile per dare i lavori ultimati di giorni 214) ed il Consorzio ha rinunciato ad ogni compenso economico, pretese ed ulteriore azione, anche giudiziale riguardante sia le riserve apposte in data 25.7.2014 sugli atti contabili in occasione dell'emissione del 4° SAL e confermate in occasione della contabilizzazione del 5° SAL (ammontanti ad € 1.564.224,48) sia quelle ulteriori che potrebbero essere causate per tutta la durata dei lavori da eventuale analogo fonte e contenuto, fonda i suoi presupposti:

1. sulle riserve iscritte dalla ditta esecutrice dei lavori CO.CE.RE.ST. scarl a tutto il 25.7.2014, esplicitate sul registro di contabilità, del valore complessivo di € 1.564.224,48;
2. sulla richiesta di proroga di n. 312 giorni del termine di ultimazione dei lavori ex art. 159 d.p.r. n. 207/2010 e s.m. formulata dalla ditta esecutrice dei lavori CO.CE.RE.ST. scarl con nota prot. n. 29303 del 26.9.2014;
3. sul consistente ritardo che ha subito il regolare svolgimento dei lavori in corso d'opera a seguito della definizione della migliona dei solai proposta dalla ditta esecutrice, dell'autorizzazione sismica, del subentro della ditta fornitrice del calcestruzzo, dei dissesti statici della zona "emiciclo" prevista nel progetto per i soli lavori di sistemazione della zona cucina e mensa ed in particolare per le autorizzazioni di accesso in cantiere delle maestranze e dei fornitori da parte della Scuola di Polizia;
4. sui pareri favorevoli espressi dal D.L. - con relazione del 17.10.2014, dal RUP - con nota prot. 34212 del 23.10.2014, dal Comitato Tecnico Amministrativo – con voto n. 104 seduta del 5.11.2014;
5. sulla esigenza di risoluzione anticipata di una controversia che potrebbe precludere l'utile prosecuzione dei lavori, anche con risvolti e danni economici per la perdita del finanziamento concesso dalla Comunità Europea.

Per quanto concerne alla richiesta dell'impresa esecutrice dei lavori di una proroga di n. 312 giorni del termine di ultimazione, in considerazione del consistente ritardo che ha subito il regolare svolgimento



Autorità Nazionale Anticorruzione

dei lavori, giustificata dalla consegna parziale delle aree e dalle difficili procedure di autorizzazione all'accesso in cantiere di persone e/o mezzi, deve evidenziarsi preliminarmente che il progetto definitivo e l'offerta, tra cui l'offerta tempo, presentati dal concorrente Cons Coop in sede di gara (555 giorni rispetto ai n. 900 giorni previsti dal progetto preliminare, con una riduzione dei tempi d'esecuzione, quindi, di 345 giorni) sono risultati determinanti per conseguire l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed ai relativi punteggi previsti ed attribuiti. In particolare, infatti, il punteggio totale conseguito dal concorrente aggiudicatario pari a 81,52 punti si è discostato dal secondo concorrente in graduatoria di soli 1,14 punti avendo quest'ultimo conseguito un punteggio di 80,38. Pertanto, un'eventuale offerta tempo pari a 769 giorni (555 giorni offerti + 214 giorni di proroga concessi) avrebbe certamente determinato un diverso esito della gara. La concessione di proroga, ove ingiustificata, potrebbe, quindi, implicare anche un'alterazione dell'esito della procedura di gara espletata.

L'offerta tempo presentata dal concorrente Cons Coop è stata supportata dal cronoprogramma dei lavori e dalla relazione tecnica esplicativa per la riduzione dei tempi di esecuzione dell'appalto; entrambi i documenti valutati in sede di gara sono divenuti successivamente oggetto del contratto d'appalto sottoscritto.

Il cronoprogramma dei lavori prevedeva la suddivisione delle lavorazioni per fasi e per aree; in particolare l'avvio delle prime fasi delle lavorazioni era previsto nelle aree esterne all'edificio storico; mentre, solo l'ultima fase (fase 5) prevedeva l'avvio delle lavorazioni di ristrutturazione di quest'ultimo ed il completamento delle lavorazioni nelle aree esterne.

La relazione tecnica esplicativa presentata dall'aggiudicatario per motivare la riduzione dei tempi di esecuzione dava conto di una valutazione dell'impresa circa le caratteristiche dei lavori, lo stato dei luoghi d'esecuzione, l'area a disposizione per il cantiere, le vie d'accesso allo stesso, l'accessibilità generale ai luoghi di esecuzione dei lavori.

Pertanto, la consegna delle aree di cantiere, avvenuta in data 22.4.2013 (per l'area delle residenze) e nelle date 1/17.10.2013, 8.1.2014, 4/10.2.2014, 5.3.2014 (per l'area dell'edificio storico oggetto di riqualificazione) non si ritiene possa aver determinato, rispetto alle previsioni originarie, una criticità nella regolare esecuzione dell'appalto. Si ritiene, invece, congruente alle previsioni del cronoprogramma allegato al contratto la consegna della cd. area delle residenze oggetto dei lavori ricompresi nelle prime 4 fasi del cronoprogramma (da eseguirsi in 35+50+50+50 giorni) e la successiva consegna dell'area dell'edificio storico i cui lavori erano ricompresi nella 5° fase del cronoprogramma (da iniziarsi, quindi, dopo 185 giorni dalla consegna dei lavori e da eseguirsi nei successivi 370 giorni). Era, peraltro, prevedibile l'impossibilità per l'operatore economico di avere a disposizione l'intero edificio oggetto dei lavori di riqualificazione la cui consegna è avvenuta gradualmente dal mese di ottobre, anche in anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, al mese di marzo 2014. A tal proposito, la richiesta da parte del RUP, con nota n. 22027 del 28.8.2013, su istanza dell'impresa esecutrice datata 8.8.2013, di avere in disponibilità le aree del compendio antico oggetto dell'intervento di riqualificazione, i cui lavori dovevano essere avviati nel successivo mese di novembre, appare mirata ad ottenere una disponibilità delle aree anticipata rispetto alle previsioni contrattuali; tale circostanza, tuttavia, non si è avverata.

Per quanto attiene, invece, ai controlli preventivi all'accesso in cantiere di persone e/o mezzi, risulterebbe che tale procedura ha comportato un oggettivo onere aggiuntivo per l'impresa, non essendo stata espressamente prevista negli atti di gara e/o contrattuali. Tuttavia, tale onere poteva



Autorità Nazionale Anticorruzione

essere valutato dall'impresa stessa in sede di formulazione dell'offerta con il progetto definitivo presentato in sede di gara; risulta, infatti, che l'impresa abbia effettuato uno studio circa l'accessibilità generale ai luoghi di esecuzione dei lavori (come dichiarato in sede di offerta), le cui condizioni non risultano essere mutate in corso di esecuzione dei lavori stessi e che già in una fase precedente all'inizio dei lavori l'impresa abbia utilizzato la procedura autorizzativa per l'accesso delle proprie maestranze, come documentato dal direttore dei lavori sul registro di contabilità.

Si ritiene, pertanto, non adeguatamente motivata la non riconducibilità dei ritardi maturati ad un'errata valutazione da parte dell'impresa in fase di formulazione dell'offerta e ad una inadeguata programmazione dei lavori da parte della stessa impresa in fase di esecuzione atteso, inoltre, le modalità e molteplicità di richieste di autorizzazione all'ingresso in cantiere delle maestranze così come formulate.

Dal registro di contabilità risulta, peraltro, che il direttore dei lavori p.t., in occasione della formulazione delle osservazioni ex art. 190, co. 4 del d.p.r. 207/2010 alle riserve, ha espresso una argomentata valutazione sulle pretese esplicitate dalla ditta esecutrice dei lavori formulando un netto giudizio di rigetto non ritenendo attribuibile alla stazione appaltante il ritardo maturato dall'impresa bensì ad una errata valutazione della stessa delle tempistiche proposte; atteso, peraltro, che l'operatore economico era a conoscenza anche delle complesse procedure di accesso al cantiere prima dell'inizio dei lavori.

Emerge, inoltre, un contrasto tra quanto rappresentato dal primo direttore dei lavori nel registro di contabilità e dal successivo direttore dei lavori, succeduto al primo in data 23.4.2014, nella relazione del 17.10.2014. A fortiori deve rilevarsi che il nuovo direttore dei lavori sembra essersi espresso su circostanze ed accadimenti avvenuti in epoca antecedente alla sua nomina su cui, peraltro, il primo Direttore dei lavori aveva espresso una valutazione difforme (in particolare sulla richiesta di proroga dell'impresa). Non può essere condiviso l'assunto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. che le controdeduzioni del primo Direttore dei lavori contenute negli atti contabili costituiscono rigetto d'ufficio delle pretese dell'appaltatore e non attengono al merito delle circostanze di fatto che hanno determinato le richieste risarcitorie dell'impresa, attesa proprio l'argomentata valutazione sulle pretese esplicitate dalla ditta esecutrice dei lavori ed il netto giudizio di rigetto formulato dal Direttore dei lavori. Peraltro, se da un lato, in aderenza ai principi di autotutela amministrativa che autorizzano l'amministrazione a rettificare i suoi precedenti atti ogni qualvolta, a seguito di un più approfondito esame della situazione, li ritenga da rettificare, deve evidenziarsi l'assenza di valide motivazioni addotte dal successivo direttore dei lavori nel parere favorevole alla concessione della proroga richiesta rispetto a quanto argomentato nel registro di contabilità dal precedente direttore dei lavori.

In merito al rilievo formulato dal RUP e Direttore dei lavori circa la mancata conclusione "tempestivamente", ovvero in tempi ragionevoli, della procedura di autorizzazione all'accesso all'area di cantiere, deve riscontrarsi, inoltre, che dal verbale del 18.4.2013 emerge la puntualizzazione formulata dal Direttore della Scuola Allievi che *"tutti i nominativi dovranno essere inoltrati per tempo dall'impresa alla Direzione lavori delle OO.PP., che dovrà tempestivamente trasmetterli alla scuola per gli accertamenti di rito presso la locale Questura. non sarà consentito l'accesso a persone o mezzi che non siano stati preventivamente, espressamente autorizzati. Il Direttore precisa che in generale tutte le comunicazioni per la Scuola da parte dell'impresa devono comunque passare per il tramite della Direzione lavori della Stazione unica appaltante"*. Pertanto, nel verbale non era riportata alcuna preventiva indicazione di termini per il procedimento di accertamento presso la Questura. Sembra, inoltre, in alcuni casi, mancata la "tempestività" della richiesta da parte dell'impresa,



Autorità Nazionale Anticorruzione

la cui esigenza è stata espressamente richiamata da predetto verbale in relazione alle attività di quest'ultima. A tal proposito deve evidenziarsi come ad esempio a seguito dell'autorizzazione al subappalto della ditta Officine De Rosa del 6.3.2014, la richiesta dell'impresa di autorizzazione dei nominativi è stata formulata al Direttore dei lavori in data 7.4.2014 mentre l'autorizzazione è stata concessa in data 22.5.2014.

Si aggiunga, da ultimo, come anche i tempi contrattuali di redazione del progetto esecutivo, previsti in 40 giorni, sono stati superati di oltre il 65% (27 giorni) e con il riconoscimento di una proroga di 18 giorni; comunica il RUP che sul ritardo maturato di nove giorni, in sede di liquidazione del compenso, è stata applicata la penale contrattualmente prevista per l'attività di progettazione.

Per quanto sopra non appaiono adeguatamente motivate le valutazioni espresse dal D.L., RUP e recepite dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP. in merito alla richiesta di proroga circa la non imputabilità all'impresa dei ritardi maturati e la conseguente concessione della proroga del termine di ultimazione lavori riconosciuta con l'atto transattivo sottoscritto.

Considerato, inoltre, che il ritardo nell'adempimento accumulato dall'esecutore determinava un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, richiamato l'art. 145, co. 4 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m. (vedi art. 17 del CSA), il responsabile del procedimento avrebbe dovuto valutare l'avvio della procedura per la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 163, co. 4 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Le criticità emerse nell'esecuzione del contratto d'appalto sono state anche oggetto di specifica lamentela del Ministro dell'Interno p.t. (nota prot. n. 555/SM/U/005775/2014 del 21.10.2014), impegnato a prevenire il fallimento del progetto nell'ambito del programma PON Sicurezza, il quale ha evidenziato "interruzioni e ritardi" nonché "un modello di gestione del tutto inefficiente" dell'appalto; in risposta alle lamentele del Ministro dell'Interno p.t. deve riscontrarsi comunque quanto riferito in proposito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti p.t. che (nota prot. n. 0043151 del 3.11.2014) ha evidenziato la sostanziale correttezza delle procedure tecnico-amministrative intraprese e, sui ritardi riguardanti la realizzazione dell'intervento, le previsioni di consegna delle opere al mese di febbraio 2015 per il primo corpo di fabbrica e al mese di maggio 2015 per il completamento integrale dell'intervento, fatta eccezione per i locali cucina e mensa.

Il differimento del termine di ultimazione dei lavori alla data del 31.5.2015 è stato ritenuto compatibile con la scadenza del Programma da parte dell'Autorità di Gestione; tuttavia, anche il nuovo termine (anche se dovevano essere stralciati i lavori afferenti i locali cucina e mensa) è stato violato atteso che l'ultimazione dei lavori è stata "sostanzialmente" certificata dal Direttore dei lavori in data 7.8.2015. Oltre all'ultimazione dei lavori oltre il termine contrattuale devono avanzarsi alcune perplessità in ordine all'effettivo completamento dei lavori in appalto da parte dell'impresa esecutrice alla data del 7.8.2015 (fatta eccezione per i lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera) così come riportato nel documento datato 7.8.2015 e nel successivo documento datato 7.9.2015 di accertamento di avvenuto completamento anche dei cd. lavori di piccola entità. E' emerso, infatti, che la consegna anticipata dell'opera non è stata effettuata nella sua globalità bensì è stata scaglionata in tre momenti differenti:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- in data 27.8.2015 sono stati consegnati: il blocco residenza, l'aula magna, la palestra esistente e servizi adiacenti l'aula magna, le aule didattiche, l'aula polifunzionale, i laboratori multimediali, i locali infermeria, servizi e uffici posti al piano primo;
- in data 26.10.2015 sono stati consegnati: l'autorimessa, la palestra geodetica e i locali attigui, gli spogliatoi a servizio della palestra geodetica, il campo di calcetto e la pista di atletica, gli spogliatoi a servizio del campo di calcetto, le aree pubbliche esterne i locali esterni adibiti a sala riunioni adiacenti all'emiciclo;
- in data 18.11.2015 sono stati consegnati: i locali V.E.C.A., i servizi igienici adiacenti ai locali V.E.C.A., il corpo di guardia attiguo all'ingresso carrabile della zona ex novo.

Non si comprenderebbero, diversamente, le ragioni che avrebbero indotto la Stazione appaltante, dopo la prima consegna parziale del 27.8.2015, a ritardare ulteriormente la consegna delle restanti opere in data 26.10.2015 prima e 18.11.2015 poi (attesa peraltro la richiesta della Scuola Allievi - nota prot. n. 4587 del 28.9.2015 successivamente sollecitata con nota prot. n. 4938 del 16.10.2015 – motivata dalle necessità di utilizzare le opere realizzate in occasione dei corsi programmati nelle date dal 7 al 25 settembre 2015 e dal 5 al 23 ottobre 2015).

Deve richiamarsi, altresì, quanto indicato nella relazione a strutture ultimate riferita alle opere eseguite nell'edificio da adibire a mensa e cucina, redatta dal Direttore dei lavori in data 13.11.2015 e depositata in data 16.11.2015.

Con riferimento, invece, alla sospensione parziale dei lavori in data 25.11.2013 motivata dalla necessità di redigere una perizia di variante, resasi necessaria a seguito dei riscontrati fenomeni di dissesto da schiacciamento degli elementi verticali e fenomeni di lesione a taglio di alcuni travetti del solaio intermedio riscontrati nell'area mensa e cucina, la decisione di aver disposto la ripresa dei lavori in data 17.2.2015, nelle more della formalizzazione degli atti amministrativi di approvazione della variante stessa (che aveva ottenuto solo il parere favorevole del CTA del Provveditorato ma era ancora da sottoporre all'approvazione della Sovrintendenza), ha comportato l'esposizione della stazione appaltante alle richieste economiche risarcitorie da parte dell'esecutore, come evidenziato nel registro di contabilità; non si comprende, infatti, come l'impresa avrebbe potuto eseguire le lavorazioni previste nell'area interessata dalla perizia di variante, precedentemente sospese, senza che fosse intervenuta la formale approvazione della variante ed il formale affidamento dei lavori variati alla medesima impresa. Infatti, a seguito del parere espresso dalla Sovrintendenza, il progetto di variante ha subito un'ulteriore integrazione (prot. n. 10634 del 26.3.2015) prima dell'approvazione definitiva avvenuta con decreto del Provveditore prot. n. 15260 del 4.5.2015.

Anche, con riferimento all'atto aggiuntivo sottoscritto in data 29.7.2015, con il quale sono stati affidati alla medesima ditta esecutrice i lavori oggetto della perizia di variante, si rileva il mancato differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, co. 7 del d.p.r. n. 207/2010 (sospensione parziale) e la mancata concessione di ulteriori termini per l'esecuzione dei lavori in più oggetto della variante approvata, essendo stato confermato quale termine di ultimazione lavori quello previsto nell'accordo transattivo sottoscritto in data 19.12.2014 e nell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 19.1.2015 (termine del 31.5.2015).

A tal proposito non può non richiamarsi ulteriormente l'eccessivo lasso di tempo intercorso dalla sospensione parziale per l'accertata necessità di predisporre una perizia di variante e l'approvazione della perizia di variante stessa (circa 17 mesi).



Autorità Nazionale Anticorruzione

In sede di conto finale è stata disposta la totale disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 145, co. 8 del dpr n. 207/2010 e s.m. precedentemente applicata dal Direttore dei lavori. E' risultato, infatti, che la Stazione appaltante – in difformità a quanto inizialmente indicato dal direttore dei lavori nello stato finale circa l'applicazione di una penale per ritardata ultimazione dei lavori di n. 68 giorni (dal 31.5.2015 al 7.8.2015) pari ad € 797.695,08 (€11.730,81 * 68) – ha disposto, con decreto del Provveditore Interregionale OO.PP. n. 40892 del 4.12.2015, adottato su proposta del RUP sottoscritta anche dal Direttore dei lavori e dai Collaudatori nonché del voto espresso in merito dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP., la totale disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 145, co. 8 del dpr n. 207/2010 e s.m.

Le motivazioni addotte per il riconoscimento della disapplicazione della penale attengono alla circostanza che il cronoprogramma dei lavori allegato all'atto transattivo sottoscritto in data 19.12.2014, che protraeva il termine ultimo di esecuzione lavori al 31.5.2015, prevedeva comunque un tempo di 150 giorni dalla data di ripresa dei lavori da effettuarsi comunque entro i primi giorni del mese di gennaio, per completare le opere riferite alla cucina e mensa oggetto della sospensione intervenuta; tuttavia, la perizia di variante veniva approvata solo in data 4.5.2015 e l'atto aggiuntivo riferito alla perizia veniva sottoscritto in data 29.7.2015, ben oltre il termine di fine lavori, senza della protrazione dei termini prevista dall'art.159, co. 7 del dpr 207/2010.

In definitiva, si ritiene di confermare il rilievo circa la carenza delle motivazioni addotte per la proroga del termine di ultimazione dei lavori concessa all'impresa esecutrice per un totale di giorni 282 (214+68) pari a circa il 50% del termine contrattuale (giorni 555).

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- che nell'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori di realizzazione della Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato sita nella sede della Scuola Agenti di Polizia di Stato "Mignogna" in Caserta, per le ragioni espresse in motivazione, non è stato adeguatamente assicurato il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia sanciti dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- in particolare per la risoluzione delle contestazioni sul protrarsi del termine di ultimazione dei lavori, l'utilizzo dell'istituto della transazione ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in luogo dell'istituto dell'accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. non ha assicurato il rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e congruità, anche economica, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- che l'accordo transattivo ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. sottoscritto dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. con l'operatore economico CO.CE.RE.ST. Costruzioni & Restauro scarl con il quale è stata riconosciuta all'impresa una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31.5.2015 (con un incremento del tempo utile per dare i lavori ultimati di giorni 214), alla luce delle carenti valutazioni e motivazioni ad esso sottese non assicura il conseguimento della migliore e più economica soluzione per la stazione appaltante ed inoltre, stante i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsti, altera anche l'esito della procedura di gara espletata, in violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento sanciti dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- di trasmettere la presente delibera al Provveditore Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero Infrastrutture e Trasporti affinché comunichi i provvedimenti conseguentemente adottati, al rappresentante legale dell'impresa CO.CE.RE.ST. scarl, al Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, all'Avvocatura dello Stato-Ufficio Distrettuale di Napoli;
- di trasmettere la presente delibera all'Autorità di Gestione del PON "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" - Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.5 presso il Ministero dell'Interno.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2016

Il Segretario, Maria Esposito